



16  
12

1  
2

1212

1212

1212

1212

1  
2

1212

14.239,47.

Il ricorrente esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa per il convenuto, nel periodo sopra detto, occupandosi prevalentemente della cura del giardino, degli animali domestici e della manutenzione ordinaria dell'abitazione e del capannone industriale in uso allo stesso [redacted] sito in Castelnuovo Sotto; ciò per 5 ore al giorno dal lunedì a venerdì, oltre che due volte al mese di sabato e domenica.

La regolarizzazione del rapporto di lavoro avveniva solo nel settembre 2009 tramite dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e stipulazione contestuale di contratto part-time con mansioni di COLF; tuttavia il lavoratore ha percepito per tutta la durata del rapporto –cessato con licenziamento orale- solo acconti periodici (per complessivi € 1.600,00).

Da qui il presente ricorso.

[redacted] costituiva ritualmente, contestando radicalmente in fatto le prospettazioni avversarie, e ammettendo l'esistenza di rapporto di lavoro con [redacted] solo dal giugno al settembre 2009, data nella quale il lavoratore, ottenuta la stipula del contratto di lavoro ai soli fini di ottenere il permesso di soggiorno, si allontanava dal luogo di lavoro senza più dare notizie.

Nelle successive udienze istruttoria venivano verbalizzate le dichiarazioni di testimoni; e all'udienza del 2 dicembre 2014 il Giudice invitava le parti alla discussione orale e decideva con sentenza contestuale che leggeva in udienza all'esito della camera di consiglio.


Il ricorso è solo in piccola parte fondato.

Per espressa ammissione di parte convenuta, è risultata infatti accertata la sola esistenza di rapporto di lavoro inter partes dal mese di giugno al settembre 2009, per 25 ore settimanali, in qualità di giardiniere/manutentore con prestazioni svolte da [redacted] presso l'abitazione del [redacted]

Di converso, è da escludere che il rapporto di lavoro si sia protratto fino al dicembre 2010; nonché che il lavoro sia stato svolto con le modalità descritte in ricorso.

Nello specifico, tutti i testi compresi quelli di parte resistente –nel complesso ben più attendibili di quelli di parte ricorrente, per le ragioni che si diranno- hanno confermato di avere visto il lavoratore occuparsi del giardino e degli animali domestici, nonché delle riparazioni e della piccola manutenzione della casa di abitazione del [redacted] nel periodo giugno-settembre 2009; periodo particolare nella vita del convenuto dovendo egli assistere ad una gravissima malattia della figlia





che non gli lasciava il tempo di occuparsi delle ordinarie occupazioni.

Dirimente sul punto –perché persona del tutto estranea sia al contesto familiare del [redacted] sia al contesto amicale del [redacted] – è la testimonianza di [redacted], all'epoca dei fatti badante presso l'abitazione dello stesso [redacted] per accudire i genitori anziani, poi deceduti, persona che dall'aprile 2010, cessato il rapporto di lavoro con [redacted] non ha più rapporti con lo stesso.

La [redacted] afferma al [redacted] senza indugi che il sig. [redacted] *“io per il [redacted] nell'estate del 2009 e si occupava del giardino...io non l'ho più visto lavorare per il sig. [redacted] dopo l'estate 2009”*.

Neppure si è dimostrato che –nel periodo accertato- il ricorrente si sia occupato della cura del vigneto di proprietà del convenuto, che fu smantellato in periodo precedente al suo arrivo, come dimostrato documentalmente (cfr. sia la richiesta di estirpo del vigneto all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, sia la risposta del 12 marzo 2009 nella quale si fissa il termine ultimo per lo smantellamento al 31 maggio 2009; sia soprattutto il verbale di sopralluogo del 07.08.2009 della Provincia di Reggio Emilia che ha verificato il regolare estirpo dell'intera superficie del vigneto (cfr.doc.6-8 conv.) e a mezzo del teste [redacted]

Come non vera è la circostanza che –nei giorni di sabato e domenica- il ricorrente sia stato addetto alla pulizia del tetto del capannone di proprietà della società Verdi s.p.a. sito in Castelnuovo Sotto; atteso quanto dichiarato dal Presidente dell'azienda [redacted] azienda della quale il [redacted] è semplice dipendente dunque privo di alcun titolo per conferire incarichi di qualunque natura.

A fronte di tali dati, del tutto prive di attendibilità appaiono le testimonianze dei due amici e connazionali del lavoratore [redacted] e avrebbero avuto il compito di accompagnarlo ed andarlo a riprendere a fine lavoro con la macchina (mentre [redacted] cugino del ricorrente, ha solo riferito circostanze apprese de relato).

In particolare, per quanto riguarda [redacted] circostanza non vera di aver visto [redacted] lavorare nel vigneto (che non esisteva più) inficia in senso negativo tutto il resto della deposizione.

Per concludere va osservato che già d'acchito la prospettazione di parte ricorrente risulta scarsamente attendibile, posto che non appare verosimile che il ricorrente, per asseriti complessivi 19 mesi di lavoro, anche di sabato e domenica, abbia percepito in tutto soli € 1.600, dovendosi addirittura pagarsi i contributi INPS; circostanza anch'essa che non ha trovato alcun riscontro



10

10

testimoniale.

Pare poi incredibile che nella presente era tecnologica, nella quale è ben possibile per tutti documentare mediante autoscatti, fotografie e videoriprese ogni momento della propria ed altrui giornata, il ricorrente non abbia alcuna immagine di sé o di altri, nei vari periodi dell'anno in cui dice aver lavorato in favore del [REDACTED] relativamente alla varie occupazioni cui dice di aver atteso.

Da tutti gli elementi esposti emerge che è esistito tra le parti un rapporto di lavoro di tipo subordinato, per il periodo 1/6/2009-30/9/2009, a 25 ore settimanali festivi esclusi, con mansioni di LIVELLO A semplice contratto colf/badanti (ie: "collaboratore familiare generico in prima formazione: addetto alle pulizie; addetto alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere; assistente ad animali lavoratori; addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; operaio comune"), rapporto per il quale sono già stati corrisposti netti €1600,00 complessivi.

Sulla base di quanto accertato il lavoratore procederà al conteggio di eventuale residuo, che gli sarà dovuto (dedotto quanto già percepito) con accessori come per legge.

Per ragioni di equità, a fronte della diversa posizione economica delle parti e degli elementi contrastanti comunque emersi dall'istruttoria, le spese di lite vengono interamente compensate.

PQM

Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:

1. Accoglie parzialmente il ricorso e pertanto accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes nel periodo 1/6/2009-30/9/2009 come meglio specificato in parte motiva, e pertanto condanna [REDACTED] a corrispondere al ricorrente le retribuzioni allo stesso spettanti (ivi compresi i trattamenti terminali) dedotto quanto già percepito in costanza di rapporto, oltre ad accessori su tali somme dalla data di cessazione del rapporto al saldo;
2. compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, li 2 dicembre 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi



